

**1. Se il luogo fisico dei singoli nodi è predisposto all'interno degli uffici del consorzio socio assistenziale (soggetto sub attuatore) sul territorio, può il consorzio rendicontare il 15% di spese forfettarie (1.9 - Costi indiretti forfettari (ex Reg. 1060/2021 art. 54 lett. B) e scarlo dall'importo previsto nella co-progettazione?**

La rendicontazione è a costi reali come chiarito nel bando all'art. 8.

La presente regola è derogata solo parzialmente per le spese che potranno essere rendicontate in maniera semplificata, ai sensi dell'art. 54, lett. b) reg. UE 2021/1060, del 24 giugno 2021 nella misura del 15% dei costi diretti di personale, secondo quanto chiarito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Tabella 8.12 del Bando, cui si rimanda.

**2. È possibile presentare un'unica candidatura al bando, come ente gestore dei servizi socio assistenziali, in partnership con un comune che non fa parte del Consorzio e non è attiguo territorialmente ma appartiene alla stessa SUA di cui fanno parte altri Comuni consorziati nell'ente gestore capofila?**

Sì. È possibile presentare un'unica candidatura come ente gestore dei servizi socio assistenziali, in partnership con un comune che non fa parte del Consorzio. L'importante è che l'Ente che si candida come soggetto capofila acquisisca la delega da parte degli enti che intende rappresentare e che questi ultimi non concorrano anche in altri progetti.

**3. Come si calcola il target di candidatura?**

Il target di candidatura si calcola in base all'art. 35 del Bando.

Il dato di partenza è la popolazione residente al 1.1.2022 nei comuni che partecipano alla candidatura.

La Tabella 1 dell'art 35 del Bando riporta la popolazione di ciascuna provincia al 1.1.2022

La Tabella 2 dell'art. 35 del Bando riporta il Target finale (T1) di ciascuna provincia (colonna E).

Il target di candidatura si calcola con una semplice proporzione.

A) popolazione provincia : target finale (T1) provincia = popolazione candidatura : X (target candidatura)

Nel caso in cui la candidatura comprenda comuni che, in base all'art. 35 del Bando, beneficiano della riduzione del 20% del target (che per comodità definiamo comuni SNAI) il calcolo del target potrà avvenire in diversi modi.

Ne riportiamo uno.

Calcolo del target di candidatura come da lettera A)

Calcolo del target iniziale dei comuni SNAI (individuati con la colonna verde di cui allo specifico Allegato al Bando):

B) popolazione candidatura : target candidatura = popolazione comuni SNAI : X (target iniziale comuni SNAI), dopo di che si calcola il nuovo target dei comuni SNAI;

C) nuovo target dei comuni SNAI = 80% del target iniziale comuni SNAI

D) Target di candidatura finale = target candidatura (A) – target iniziale comuni SNAI (B) + nuovo target dei comuni SNAI ©.

**4. I punti di facilitazione, dovranno obbligatoriamente garantire il servizio per un monte ore minimo di 24 settimanali, oltre ai necessari spostamenti territoriali?**

Secondo il comma 3 dell'art. 3 del bando "I servizi erogati presso i presidi (ed in particolare l'attività di facilitazione digitale) dovrebbero essere resi disponibili per almeno 24 ore settimanali". Tale regola è stata predeterminata dal Dipartimento e la regione ha dovuto recepirla.

Tuttavia tale limite può essere motivatamente derogato per tempi inferiori anche in relazione alle caratteristiche del target potenziale dei punti di facilitazione da attivare (inclusa la distribuzione geografica).

**5. Il finanziamento previsto dalla misura per il triennio 2023/25 non potrà essere aumentato?**

La misura del finanziamento è quella prevista e desumibile dall'art. 35 del bando determinata sulla base del target provinciale ed alla popolazione di riferimento.

Il contributo è anch'esso predeterminato.

Tuttavia, occorre considerare che le attività di comunicazione relative alla misura non sono obbligatorie, essendo già previste campagne regionali e nazionali che andranno ad illustrare la misura anche per quanto concerne il livello dei sub-attuatori. Tale risorse potrebbero, pertanto, essere impiegate nell'attività di facilitazione.

Analogamente, se si utilizzano dispositivi già in possesso del sub-attuatore, le risorse previste per l'acquisto di materiale informatico potranno essere destinate alla formazione.

I Comuni dislocati in aree disagiate hanno diritto alla riduzione del target senza che ciò incida negativamente sulla misura del contributo.

Infine, più l'aggregazione è ampia, maggiori sono le possibilità di realizzare economie di scala; il target vien, infatti misurato complessivamente sull'obiettivo assegnato al soggetto sub-attuatore, per cui un soggetto sub-attuatore che abbia istituito più punti, potrà compensare i risultati raggiunti dagli stessi tramite medie aritmetiche.

Tra le modalità di gestione dei punti di facilitazione è ammesso anche l'affidamento ad Enti del terzo settore che operano tramite volontari.

L'accesso ai punti di facilitazione potrà essere garantito anche solo su prenotazione. Quindi, in tale caso, il punto di facilitazione potrebbe non necessitare di un presidio fisso dello stesso.